

STATUTO

ART. 1

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E AMBITO TERRITORIALE

1. La Fondazione "CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO" (in forma abbreviata "CPV"), costituita con atto del Notaio Gian Paolo Boschetti n. di Repertorio 126.904 del 7 Settembre 1994, intitolata a Giacomo Rumor, primo Presidente della disciolta associazione "Centro per la Produttività Veneto", ha sede in Vicenza, Via Eugenio Montale, 27 e ha durata fino al 31 dicembre 2050.
2. La Fondazione non persegue finalità di lucro e svolge la propria attività nella Regione del Veneto.

ART. 2


FONDATORI

1. I Fondatori si distinguono in: Fondatori originari, nuovi Fondatori pubblici, nuovi Fondatori privati.
2. Sono Fondatori originari i soggetti pubblici e privati che hanno costituito la Fondazione.
3. Sono nuovi Fondatori pubblici i soggetti pubblici che hanno versato o verseranno almeno una quota del fondo di dotazione.
4. Sono nuovi Fondatori privati i soggetti privati che hanno versato o verseranno almeno una quota del fondo di dotazione.

ART. 3

SCOPI

1. La Fondazione ha lo scopo di promuovere l'incremento della produttività e della cultura economica nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria, del commercio, dei servizi e della pubblica amministrazione, attraverso la diffusione della conoscenza delle più aggiornate tecniche di organizzazione aziendale, delle più avanzate tecnologie produttive, dell'uso sostenibile delle risorse e delle energie, dei sistemi informatici. A tal fine la Fondazione svolge attività di studio, di ricerca, di formazione e di informazione. L'attività della Fondazione si svolge in particolare a favore delle Piccole e Medie Imprese, delle Libere Professioni, degli Enti Pubblici e Privati, dei Consumatori, degli Studenti e degli Inoccupati e Disoccupati, con particolare riguardo al mondo giovanile e femminile.
2. Per il perseguimento del proprio scopo la Fondazione promuove in particolare le seguenti attività:
 - a) promuove e realizza l'attività di Gruppi di Studio da disciplinarsi con apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione;
 - b) progetta, promuove e realizza corsi e seminari di aggiornamento e perfezionamento e di riqualificazione professionale per i soggetti indicati al n. 1 del presente articolo e loro collaboratori;
 - c) progetta, promuove e realizza riunioni, conferenze, dibattiti, *stages*, anche all'estero, convegni, manifestazioni culturali e promozionali; promuove, realizza, diffonde pubblicazioni atte al conseguimento dei propri scopi;
 - d) progetta, promuove e realizza servizi informativi e di consulenza riguardanti anche il trasferimento tecnologico, i servizi per la costituzione e il consolidamento di nuove imprese;
 - e) promuove e realizza direttamente o tramite Centri specializzati studi e ricerche nei vari settori d'intervento;
 - f) promuove e realizza l'assegnazione di premi e borse di studio a favore di



studiosi e/o studenti che abbiano prodotto lavori di particolare importanza nel campo dell'economia, dell'innovazione tecnologica, dell'ambiente e dell'organizzazione aziendale;

g) aderisce ad altri organismi pubblici o privati italiani e stranieri che hanno scopi affini e insieme a essi partecipa alla realizzazione di progetti culturali, promozionali, formativi, informativi, di ricerca e di studio;

h) realizza collegamenti organici con altri Enti, Istituzioni ed Enti locali che operano e/o ricercano nel settore della formazione imprenditoriale e professionale, dell'assistenza tecnica alle imprese e dei servizi per l'impiego, con facoltà di costituire unità decentrate, succursali, uffici e rappresentanze, nell'ambito della Regione del Veneto;

i) progetta, promuove e realizza servizi al lavoro e, in genere, interventi formativi per studenti, anche in obbligo formativo, e per persone occupate, disoccupate e inoccupate;

j) progetta, promuove e realizza le attività che hanno per scopo l'educazione e il perfezionamento professionale nella tecnica delle arti e dei mestieri più largamente diffusi nel territorio veneto e nelle attività suggerite dal progresso tecnologico. A tale scopo istituisce e promuove corsi di formazione professionale, ivi compresi i corsi che assolvono l'obbligo formativo, progetti formativi che favoriscono l'incontro tra scuola e mondo delle imprese, attività artistiche e mestieri a esse collegate, collaborazioni con enti pubblici e privati nel campo della promozione di attività di orientamento professionale.

3. La Fondazione può concorrere a costituire associazioni temporanee di scopo nonché consorzi e inoltre compiere, anche congiuntamente a Enti e a Soggetti Pubblici e Privati, operazioni finanziarie, mobiliari e immobiliari, nonché assumere partecipazioni in altri soggetti pubblici e privati non a fine di lucro che hanno oggetto affine o connesso al proprio, purché tali operazioni siano strettamente strumentali al raggiungimento degli scopi istituzionali.

ART. 4 PATRIMONIO

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione formato:

a) dalle quote, dell'ammontare unitario di € 10.000,00 (euro diecimila), che sono e saranno sottoscritte e versate dai Fondatori, di cui al precedente art. 2;

b) dai beni e dai rapporti giuridici che sono residuati dalla disciolta Associazione "Centro per la Produttività Veneto";

c) dai beni che saranno devoluti alla Fondazione per effetto di disposizioni testamentarie o di donazioni o di contribuzioni.

2. La Fondazione finanzia la sua attività con le rendite del patrimonio, con i contributi che riscuote da soggetti pubblici o privati a qualsiasi titolo e con ogni altro provento e/o corrispettivo non espressamente destinato ad aumento del patrimonio.

ART. 5 ORGANI

1. Gli Organi della Fondazione sono:

- l'Assemblea dei Fondatori;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- i Revisori dei Conti.



ART. 6
ASSEMBLEA DEI FONDATORI

1. L'Assemblea dei Fondatori è costituita da tutti i Fondatori, di cui al precedente art. 2, a ognuno dei quali spetta un voto per ogni quota posseduta.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, nel caso di sua assenza e/o impedimento, dal Vice Presidente; in loro assenza e/o impedimento, l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente a mezzo lettera raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata inviata almeno 30 giorni prima della data della riunione.

4. L'Assemblea è validamente costituita sia in prima convocazione sia in seconda convocazione se è rappresentata almeno la metà più una delle quote sottoscritte. Tra la prima e la seconda convocazione intercorre un periodo di almeno quindici giorni.

L'Assemblea delibera a maggioranza, salvo che per la modifica del presente statuto e per l'emissione di quote del fondo di dotazione per le quali è richiesto il voto di almeno 4/5 (quattro quinti) delle quote sottoscritte.

5. I Fondatori possono essere rappresentati, oltre che dal legale rappresentante, anche da persona che non sia né amministratore, né revisore, né dipendente della Fondazione, alla quale il rappresentante legale stesso abbia conferito delega.

6. Sono attribuzioni esclusive dell'Assemblea:

- a) la nomina del Consiglio di Amministrazione, del suo Presidente, dei Revisori dei Conti e del loro Presidente;
- b) la determinazione del compenso spettante ai Revisori dei Conti;
- c) l'approvazione del progetto annuale di attività;
- d) l'approvazione del bilancio preventivo, da effettuarsi entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento e del bilancio consuntivo, da effettuarsi entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento;
- e) le modifiche dello statuto della Fondazione;
- f) l'ammissione di nuovi Fondatori pubblici e privati;
- g) l'emissione di quote del fondo di dotazione;
- h) la nomina del soggetto che certifica il bilancio scelto fra quelli iscritti al Registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

7. Su proposta del Consiglio di Amministrazione, motivata con meriti particolari acquisiti in attività svolte a favore della Fondazione, l'Assemblea può nominare un Presidente onorario che partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Fondatori, senza diritto di voto.

ART. 7
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 6 (sei) a 10 (dieci) membri nominati dall'Assemblea e dura in carica tre anni.

2. L'Assemblea nomina il Consiglio di Amministrazione così composto:

- a) tre membri sono designati dalla Camera di Commercio di Vicenza, uno dei quali di genere diverso dagli altri due;
- b) due membri sono designati dalla Provincia di Vicenza, uno dei quali di genere diverso dall'altro;



- c) un membro è designato dal Comune di Vicenza;
- d) due membri sono designati dai Gruppi di Studio, uno dei quali di genere diverso dall'altro, con le modalità stabilite dal loro regolamento interno;
- e) un membro è designato dalle altre Camere di Commercio, d'intesa tra di loro;
- f) un membro è designato dagli altri Fondatori, d'intesa tra di loro;
- g) la designazione dei membri di cui alle lettere d), e) ed f), è comunicata al CPV entro 15 giorni da quello di convocazione dell'Assemblea dei Fondatori che nomina il Consiglio di Amministrazione.
3. La eventuale mancata designazione dei membri indicati dalle lettere d), e) ed f) del comma precedente non impedisce la nomina degli altri membri.
4. Ogni nomina è corredata del curriculum professionale di ogni candidato, della dichiarazione di ciascun candidato di accettare la sua candidatura e dell'attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità.
5. Gli amministratori nominati sono tenuti a comunicare alla Fondazione l'eventuale sopravvenienza di cause di ineleggibilità o incompatibilità, nel qual caso il Consiglio di Amministrazione dichiara la decadenza dell'amministratore e invita il Presidente a convocare l'Assemblea per la nomina del suo sostituto.
6. Sono attribuzioni esclusive e non delegabili del Consiglio di Amministrazione:
- a) la nomina del Vice Presidente della Fondazione;
- b) la nomina del Direttore e la determinazione dei poteri e del trattamento economico;
- c) nomina degli altri dirigenti della Fondazione, l'assunzione e il licenziamento del personale e il relativo trattamento economico;
- d) la redazione del programma annuale di attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, alla quale è trasmesso con il corredo del verbale del Comitato Tecnico Consultivo;
- e) la redazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) la nomina dei membri del Comitato Tecnico Consultivo;
- g) la costituzione dei Gruppi di Studio, l'approvazione dei loro regolamenti e la determinazione delle quote di adesione ai Gruppi stessi;
- h) l'approvazione dei regolamenti relativi all'organizzazione interna della Fondazione;
- i) l'amministrazione del patrimonio della Fondazione;
- j) l'istituzione di unità decentrate, succursali, uffici, rappresentanze, nell'ambito della Regione del Veneto.
7. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, che ne determina l'ordine del giorno, a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata inviata almeno 5 giorni prima del giorno della riunione.
8. Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti e in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente.
9. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi



teleconferenza o video-conferenza a condizione che tutti i partecipanti siano identificati e abbiano la possibilità di partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e votare. Verificatisi tutti questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo dove si trova il Presidente.

10. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, il Presidente può invitare uno o più Presidenti dei Gruppi di Studio.

11. Il Consiglio uscente resta in carica, con pienezza di poteri, finché esso non è stato ricostituito.

ART. 8 PRESIDENTE

1. Il Presidente è nominato dall'Assemblea fra i componenti del Consiglio di Amministrazione ed è il legale rappresentante della Fondazione, dura in carica 3 (tre) anni.

2. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione e ne dirige i lavori.

4. Il Presidente può adottare in via d'urgenza i provvedimenti necessari per il funzionamento della Fondazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatta salva la ratifica nella prima riunione successiva del Consiglio stesso. Il Presidente può conferire procure speciali.

ART. 9 INCOMPATIBILITA' E INELEGGIBILITA' DEGLI AMMINISTRATORI, CONFLITTO DI INTERESSI E RESPONSABILITÀ

1. Si applicano agli amministratori della Fondazione le cause di incompatibilità e ineleggibilità stabilite dall'art. 13 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche e integrazioni.

2. Inoltre non sono eleggibili alla carica di amministratori della Fondazione i Consiglieri camerali e i Consiglieri comunali.

3. Si applicano gli artt. 2391 e 2392 del Codice Civile.

ART. 10 CESSAZIONE E SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI


1. L'Amministratore che rinuncia alla carica ne dà comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. La rinuncia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza dei consiglieri o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza è ricostituita.

2. La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è ricostituito.

3. Se nel corso del triennio cessano dalla carica uno o più Amministratori, l'Assemblea dei Fondatori li sostituisce con le modalità stabilite dal comma 2 dell'articolo 7.

ART. 11 I REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di n. 3 (tre) membri effettivi e n. 2 (due) supplenti nominati dall'Assemblea tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali. I Revisori supplenti sostituiscono in ordine di età i Revisori effettivi che cessano dalla carica nel corso del mandato.



2. Al Collegio dei Revisori dei Conti si applicano il primo comma dell'art. 2403 e gli artt. 2399, in quanto compatibile, e 2405 del codice civile.

ART. 12

DIRETTORE

1. Il Direttore dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, gestisce il personale e risponde dell'ordinaria amministrazione della Fondazione nei limiti della delega conferitagli dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il Direttore presiede le riunioni del Comitato Tecnico Consultivo, ne redige i verbali e li trasmette ai Consiglieri di Amministrazione.

3. Il Direttore partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e ne redige i verbali che sottoscrive assieme al Presidente.

ART. 13

COMITATO TECNICO CONSULTIVO

1. Il Comitato Tecnico Consultivo è nominato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione ed è così composto:

a) dal Presidente di ciascun Gruppo di Studio costituito in seno alla Fondazione;

b) da ulteriori 3 membri scelti nel mondo dell'Economia, dell'Università e della Ricerca;

c) da un membro designato da ciascuno dei Fondatori che non hanno propri rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione.

2. Le riunioni del Comitato Tecnico Consultivo sono presiedute dal Direttore che redige la documentazione relativa agli oggetti all'ordine del giorno e i verbali e provvede alla loro trasmissione ai Consiglieri di Amministrazione.

3. Compito del Comitato Tecnico Consultivo è di comunicare al Consiglio di Amministrazione parere preventivo sul Programma annuale di attività che il Direttore sottopone obbligatoriamente al suo esame.

ART. 14

ESTINZIONE E LIQUIDAZIONE

1. La Fondazione si estingue su proposta dell'Assemblea e conseguente deliberazione dell'Autorità competente per l'impossibilità di proseguire negli scopi istituzionali. La proposta di scioglimento è approvata con il voto favorevole di 4/5 delle quote.

2. L'Autorità competente può accertare, su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione previste dal Codice Civile.

ART. 15

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. Il patrimonio che residua dalla procedura di liquidazione è devoluto ad altri Enti che hanno fini analoghi.

ART. 16

GRATUITA' DEGLI INCARICHI

1. Le cariche di Presidente, di Vice Presidente, di Consigliere e di membro del Comitato Tecnico Consultivo sono gratuite e alle persone che le ricoprono spetta il solo rimborso delle spese documentate. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce i criteri dei rimborsi.

ART. 17

ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio finanziario della Fondazione va dall'1 Gennaio a



Dicembre di ogni anno.

ART. 18

NORMA DI RINVIO E TRANSITORIE

1. Il fondo di dotazione esistente alla data dell'approvazione dello statuto da parte della Regione del Veneto è ripartito tra i Fondatori, i Sostenitori assimilati ai Fondatori e i Sostenitori sottoscrittori esistenti alla stessa data sulla base del valore delle quote ad essi intestate, dell'ammontare sottoscritto diviso per € 10.000,00 (Euro Diecimila/00). L'eccedenza rispetto alla quota piena è imputata a riserva indisponibile. Il valore delle quote intestate dalla soppressa categoria dei Sostenitori che recedessero all'atto della ripartizione, è imputato a riserva indisponibile.
2. La certificazione del bilancio da parte del soggetto nominato fra quelli iscritti al Registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze si applica a decorrere dall'esercizio 2013.
3. L'Assemblea che nomina il primo Consiglio di Amministrazione dopo l'approvazione del presente Statuto da parte della Regione del Veneto è convocata dal Presidente della Fondazione entro 30 giorni dalla notifica dell'approvazione.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle vigenti disposizioni di legge.

Firmato Flavio Carboniero

Firmato Gaia Boschetti Notaio L.S.

